

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2644

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2003

—————

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2003,
n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di
riscossione dei versamenti unitari

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento si interviene in via di urgenza in materia di riscossione.

In particolare:

- l'articolo 1 reca disposizioni in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari con compensazione.

Tale sistema, introdotto dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha cercato di fornire concrete risposte alle esigenze di semplificazione degli adempimenti in materia di versamento, consentendo, nel contempo, la possibilità di operare compensazioni tra debiti e crediti riferibili a diversi soggetti pubblici.

Nei primi anni di operatività dei meccanismi delineati dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997, e dai relativi provvedimenti di attuazione, il sistema ha dimostrato tutta la sua funzionalità, rendendo, altresì, evidenti le sue grandi potenzialità.

Ciò ha condotto ad un incremento delle tipologie e, conseguentemente, dei volumi delle entrate riscosse con il modello f24, incremento questo destinato inevitabilmente a svilupparsi nei prossimi anni.

Ai fini della presente norma, occorre, inoltre, ricordare che il servizio di incasso dei modelli f24 è svolto, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997 dalle banche, da Poste italiane Spa e dai concessionari del servizio nazionale della riscossione sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'amministrazione finanziaria.

La parte più considerevole dei volumi di incasso è incamerata attraverso il sistema bancario che, segnatamente, nel 2002 ha raccolto il 94,6 per cento dei volumi di versamento, contro il 4,06 per cento dei concessionari e l'1,33 per cento di Poste italiane Spa.

Premesso quanto innanzi, si evidenzia che la norma proposta, utilizzando la tecnica dell'inserimento automatico di clausole legali nel contesto delle convenzioni stipulate per lo svolgimento dell'attività di esazione, in considerazione del descritto incremento delle tipologie e dei volumi di riscossione, condiziona la prosecuzione del servizio da parte delle banche al versamento di un importo, a titolo di prestazione patrimoniale imposta, da calcolarsi in percentuale sulle somme riscosse nell'anno precedente.

Si tratta, in effetti, di una forma di prelievo obbligatorio a carico degli intermediari la cui controprestazione è costituita dalla possibilità di evitare la risoluzione del contratto sulla cui base il servizio è svolto.

Come già sottolineato, la *ratio* giustificatrice dell'imposizione del predetto obbligo è costituita dal mutamento delle situazioni di fatto (nella specie, il non previsto o prevedibile aumento del volume di operazioni di riscossione) sottostante alla stipula delle vigenti convenzioni.

Tale *ratio* è, del resto, confermata dai commi 2 e 3 dell'articolo in commento. Tali disposizioni, infatti, da un lato, dispongono l'obbligo, per le banche di versare un 1 per cento aggiuntivo calcolato sull'eventuale, ulteriore, incremento dei volumi di riscossione e, dall'altro, al mero fine di attenuare gli oneri finanziari, attribuiscono alle stesse banche la possibilità di recuperare quanto versato per poi riversarlo entro il penultimo giorno lavorativo di ogni anno.

Si evidenzia, inoltre, che la norma esclude dall'obbligo di versamento gli intermediari diversi dalle banche e, tra queste ultime, quelle che abbiano riscosso somme per un importo complessivo inferiore a 500 milioni di euro. Ciò in considerazione della necessità

di contemperare gli oneri gestionali gravanti sull'Amministrazione con quella di delimitare l'ambito di applicazione della nuova entrata ai soli intermediari che possono ottenere effettivi vantaggi in termini di maggiori volumi di ricavi dall'incremento di attività a fondamento della disposizione in argomento.

Infatti, come in precedenza rappresentato, quasi il 95 per cento della raccolta dei fondi derivanti dai versamenti unitari è effettuata dal sistema bancario e, all'interno dello stesso, circa il 90 per cento delle riscossioni avviene per il tramite delle banche contemplate dal citato comma 1.

Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto provvede a riallocare, in un quadro sistematico più coerente, il potere di adozione dei

provvedimenti di eventuale variazione dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, tenuto conto del fatto che la potestà di intervento appropriatamente convive con le attribuzioni amministrative idonee a quantificare, su base periodica, gli effettivi introiti erariali conseguenti all'applicazione della predetta imposta di consumo. La nuova individuazione del termine finale di esercizio dello *jus variandi*, a propria volta, trae origine dai tempi oggettivamente necessari per le appropriate verifiche degli effettivi introiti di cui sopra.

La disposizione del comma 8, a propria volta, si giustifica in coerenza con quanto appena illustrato.

RELAZIONE TECNICA

I commi da 1 a 6 dell'articolo 1 del decreto-legge, istituiscono l'obbligo a carico delle banche aderenti alla convenzione regolante lo svolgimento del servizio di riscossione dei versamenti unitari, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di versare entro il 29 dicembre 2003 una percentuale dell'1 per cento delle somme riscosse nell'anno 2002, ai fini della prosecuzione del servizio di riscossione.

Applicando la percentuale dell'1 per cento alle riscossioni conseguite nel 2002 dalle banche, l'importo da versare risulta pari a circa 2.691 milioni di euro.

Il comma 8 sospende per l'anno 2003 il potere del Ministro dell'economia, previsto dall'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di emanare decreti che prevedano l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette tali da assicurare maggiori entrate non inferiori a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Pur se non ha avuto luogo l'emanazione di tali decreti, sull'andamento del gettito ha influito positivamente l'effetto congiunto dell'aumento dei prezzi e della variazione dei consumi. In ogni caso, una eventuale perdita rispetto a quanto previsto trova ampia compensazione nelle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi dell'articolo 1 del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2003 ().*

**Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione
dei versamenti unitari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di riscossione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In relazione all'incremento delle tipologie e del volume di entrate riscosse ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, derivante dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e relativi provvedimenti di attuazione, nonché dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le banche che, nell'anno 2002, hanno riscosso importi complessivamente maggiori di 500 milioni di euro sono tenute al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 29 dicembre 2003, dell'1 per cento delle somme riscosse nello stesso anno 2002.

(*) Vedi, inoltre, il successivo Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003.

2. A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente.

3. Al fine di contenere gli oneri finanziari, le banche possono recuperare le somme versate in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo; in tale caso le banche, entro il termine di cui al comma 2, effettuano altresì il versamento di un importo pari alle somme recuperate nell'anno stesso ai sensi del presente comma.

4. Il mancato versamento degli importi di cui ai commi precedenti comporta l'immediata cessazione di efficacia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 15 dicembre di ciascun anno, è stabilito l'importo dovuto da ogni banca; entro lo stesso termine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità di versamento, nonché ogni altra regola tecnica necessaria per l'attuazione del presente articolo.

6. Per la regolazione contabile dei minori versamenti di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2004 è assegnata ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze una somma, da iscrivere anche in entrata, di importo pari alla somma versata nell'anno precedente per il riversamento ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attività gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso può essere esercitato dall'amministrazione competente entro il termine di cui al medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.

8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sospeso per l'anno 2003; per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del 2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI